



Associazione Culturale Capezza

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15/09/2022

Il giorno 15 Settembre 2022 alle ore 21:00, presso i locali della sede operativa dell'Associazione Culturale Capezza in Via Cesare Battisti, si è tenuta l'Assemblea dei Soci.

Presenti: Simona Minelli, Chiara Franceschini, Simona Frillici, Anna Galasso, Giacomo Pericoli, Alessandro Sabatini, Mirco Capecci, Lorella Fratini, Moira Viventi, Fabio Pasquarelli, Elisa Pciotti.

Presiede l'Assemblea Anna Galasso

Verbalizza la segretaria Simona Frillici

Ordine del giorno:

1. Approvazione rendiconto 2021;
2. Regolarizzazione documentazione per iscrizione al RUNTS.

1. Il tesoriere relaziona la situazione finanziaria al 31/12/2021, illustrando all'assemblea il rendiconto finale.

Si passa alla votazione del rendiconto al 31/12/2021: approvato all'unanimità.

2. Il Presidente prende la parola e fa presente all'assemblea la necessità di regolarizzare documentazione per iscrizione al RUNTS; elenca le procedure necessarie per la regolarizzazione e si dispone quanto necessario per le modifiche e l'integrazione della documentazione.

L'Assemblea termina alle ore 22:45.

Il Presente Verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante



STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "APS CAPEZZA"
PARTE I – PRINCIPI FONDAMENTALI



ARTICOLO 1 - Costituzione, denominazione e durata.

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa relativa al Terzo Settore, l'Associazione di Promozione Sociale "APS Capezza", con sede in Gualdo Tadino.
La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 - Caratteristiche.

L'Associazione è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 3 - Scopi e attività.

L'Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria. Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

Le attività d'interesse generale svolte dall'associazione sono rivolte agli associati e riguardano:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016,

n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle precedenti.

L'Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione.

L'Associazione non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

ARTICOLO 4 - Soci.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari. I soci acquistano la qualifica di "volontari" ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. 117/2017.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. Tale quota non è né trasmissibile, né rivalutabile.

I soci, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dal circolo stesso.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto, non sono ammessi soci temporanei. Le attività dell'associazione vengono svolte in modo prevalente dagli associati.

ARTICOLO 5 - Criteri di ammissione e esclusione dei soci.

L'iscrizione dei nuovi soci è subordinata alla presentazione di apposita domanda sottoscritta in originale e contenente i dati necessari alla registrazione.

Può essere usato un foglio di carta libera purché contenente i dati indispensabili, la data della richiesta, la firma in originale e la sottoscrizione della normativa sulla *privacy*.

L'aspirante socio consegna la domanda, versa la quota annuale e ottiene ricevuta della presentazione e del pagamento.

Il Presidente, viste le domande degli aspiranti nuovi soci, pone all'ordine del giorno del primo Consiglio utile la presa d'atto delle nuove iscrizioni proponendo, nei casi previsti dallo statuto, eventuale diniego motivato.

L'iscrizione o la mancata iscrizione dei soci diventa esecutiva nella data della presa d'atto definitiva da parte del Comitato mediante delibera che sarà comunicata a ciascun destinatario.

L'aspirante socio eventualmente non accettato ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione e al ricorso presso l'assemblea dei soci da presentare presso la sede dell'associazione in forma scritta entro e non oltre giorni 15 dalla comunicazione, in forma scritta, del diniego, a pena di decadenza. Il Presidente pone all'ordine del giorno del primo Consiglio utile la presa d'atto del responso dell'assemblea.

Al nuovo socio viene consegnata la tessera sociale con indicazione della validità temporale.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La qualità di socio si perde per recesso, espulsione o decesso.

I soci possono essere sospesi.

Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto.

Il Consiglio direttivo ne prende atto durante la sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione del socio dal libro dei soci.

L'espulsione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:

- comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto;
- infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- mancato pagamento delle quote associative;
- aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al

socio, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio: il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Per tutte le controversie insorgenti fra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi gli iscritti si impegnano all'esclusiva competenza degli organi interni all'associazione.

ARTICOLO 6 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo (se nominato);
- e) L'Organo di Revisione Legale (se nominato).

Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito.

ARTICOLO 7 - L'Assemblea generale.

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con i versamenti.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria è, inoltre, convocata dal Presidente su richiesta motivate di 1/10 della base sociale; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e adempie ai seguenti compiti:

- a) esamina ed approva il lavoro svolto;
- b) approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale (e/o pluriennale);
- c) elegge il Consiglio direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;
- d) delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- e) delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- f) decide l'importo della quota associativa annuale;
- g) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'anno precedente;
- h) decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
- i) esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo;
- j) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato al controllo e alla revisione legale;
- k) delibera le modifiche al presente statuto e all'atto costitutivo;
- l) deliberare su ogni altro argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione;
- m) deliberare sulla responsabilità degli organi sociali e sulle eventuali azioni da intraprendere avverso questi;
- n) deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la fusione ed ogni altra forma di operazione straordinaria riguardante l'associazione.

Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso scritto esposto presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto spedito per lettera raccomandata al domicilio di ogni socio almeno 10 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, tranne nei casi di modifica dello statuto o di scioglimento dell'Associazione per cui si richiede la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti.

In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.

Per l'elezione del Consiglio direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l'Assemblea stessa e dal verbalizzante.

Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali, purchè ne presenti domanda scritta al Consiglio Direttivo. La visione degli stessi sarà subordinata alla presenza del Presidente, o di persona delegata dal Presidente e dovrà avvenire presso la sede sociale.

ARTICOLO 8 - Il Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 33 consiglieri eletti fra i soci. Il consiglio direttivo rimane in carica 2 anni (o 1 o 4 anni) ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Consiglio può attribuire incarichi particolari (segretario, tesoriere ecc.) ai suoi componenti e costituire commissioni e settori di attività.

La convocazione è inviata in forma scritta con qualsiasi mezzo idoneo anche telematico e/o informatico, anche a mezzo posta elettronica ovvero sms e/o messaggio di testo da consegnare non meno di 8 giorni prima dell'adunanza, termine che può essere ridotto per ragioni d'urgenza, salvo ratifica da parte del Comitato medesimo.

Le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redige i rendiconti economico finanziari e/o bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

- redige e aggiorna i libri sociali (libro degli associati; libro delle adunanze assembleari e libro delle adunanze del consiglio direttivo);

- delibera in ordine alla stipulazione di tutti gli atti e dei contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- delibera circa l'ammissione dei suoi componenti ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto;

- delibera sull'ingresso di nuovi associati e sull'eventuale sospensione, espulsione e radiazione degli stessi;

- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento.

Nell'ipotesi in cui il numero dei membri scenda al di sotto del minimo legale e debba quindi essere reintegrato o nel caso in cui vi siano nuove nomine in corso di mandato, allora i membri del Consiglio possono nominare per cooptazione altri associati. I soggetti nominandi avranno diritto di intervento senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio fino alla formale ratifica della loro nomina da effettuarsi alla prima Assemblea utile.

Il voto è espresso in modo palese per alzata di mano salvo nel caso in cui sia richiesta una diversa procedura da parte dei due terzi dei membri presenti.

I membri del Consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza, nonché l'eventuale rappresentanza dell'Associazione.

ARTICOLO 9 - Il Presidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e di curare l'attuazione delle deliberazioni assunte. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente ha il compito

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

ARTICOLO 10 – L'Organo di Controllo.

L'Organo di controllo viene nominato nella forma del Collegio sindacale o del Sindaco unico ai sensi, rispettivamente, degli art. 2397 e seguenti, ovvero 2477 del c.c., e ad esso competono le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 11 – L'Organo di Revisione.

E' nominato solo nei casi previsti dall'art.31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 12 — Patrimonio.

I mezzi finanziari sono costituiti: dalle quote associative, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà, dai proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runtz e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Gli eventuali utili di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

ARTICOLO 13 - Anno sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno (o diverso periodo scelto dal l'Associazione Sportiva Dilettantistica).

ARTICOLO 14 – Il Bilancio.

Il bilancio è formato dal rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale e dalla relazione di missione ed è redatto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. Ove queste lo prevedano, in base a determinati requisiti di natura oggettiva, può anche essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

I documenti predetti devono essere depositati presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, a disposizione degli associati.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio, approvato dall'assemblea ordinaria, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 15 - Modifiche dello Statuto.

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 7.

Le variazioni statutarie imposta da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.

ARTICOLO 16 - Scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione di Promozione Sociale, il patrimonio verrà devoluto, sentita l'autorità competente, ad altro ETS, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall'Assemblea.

ARTICOLO 17 - Disposizioni transitorie

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.
4. Il presente Statuto entrerà in vigore a partire dall'approvazione dell'Assemblea, fermo restando che tutte le cariche sociali resteranno in vigore fino alla loro naturale scadenza.

Il Presidente p.t.


